

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1623)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 giugno 1961*

*(V. Stampato n. 2906)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

**e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(FOLCHI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 30 GIUGNO 1961

**Modifiche in materia di imposta di bollo, di imposta sulla pubblicità,  
di imposta generale sull'entrata e di tasse automobilistiche**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'imposta fissa di bollo sugli atti rogati dai notai e ricevuti dai segretari ed altri funzionari di pubbliche Amministrazioni, sulle scritture private di ogni specie e sulle relative copie ed estratti, prevista rispettivamente dagli articoli 1, 2, lettere a) e b), 3 e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 300 per ogni foglio.

#### Art. 2.

L'imposta fissa di bollo prevista per le obbligazioni e cartelle indicate nell'articolo 17, n. 2, della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 20 per ciascun titolo.

Per i titoli multipli l'imposta è applicata nella misura di lire 10 per ciascuna delle unità rappresentate dal titolo.

#### Art. 3.

Il limite massimo dell'imposta di bollo previsto per le ricevute ordinarie, note, conti,

fatture, distinte e simili dall'articolo 19 n. 1, lettera a), della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilito nella misura di lire 10.000.

#### Art. 4.

I limiti massimi dell'imposta di bollo previsti per le quietanze relative a taluni rapporti speciali dall'articolo 21, lettere b), c) e d), e per i duplicati e copie di ricevute, note, conti e fatture dall'articolo 24 della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di lire 50 e di lire 100.

#### Art. 5.

L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100 per le istanze, petizioni e ricorsi diretti alle amministrazioni del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza dall'articolo 38, n. 2, lettera c), della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 200 per ogni foglio.

#### Art. 6.

Sono soggetti ad imposta fissa di bollo nella misura di lire 100 per ogni foglio i certificati attestanti la presentazione di denunce imposte da leggi tributarie o il pagamento dei relativi tributi.

L'imposta può essere assolta mediante carta bollata, marche o bollo a punzone.

#### Art. 7.

Sono soggette ad imposta fissa di bollo, nella misura di lire 100 le sottoindicate denunce presentate agli Uffici del registro:

a) dei contratti verbali di affitto di beni immobili e di continuazione dell'affitto per tacita riconduzione;

b) dei contratti verbali di appalto di ogni specie e di concessione di pubblici servizi, delle cessioni verbali, totali o parziali, di essi,

nonchè dei contratti verbali di sub-appalto e di sub-concessioni;

c) di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà;

d) di verifica della condizione sospensiva e di esecuzione data al contratto in pendenza della stessa condizione;

e) dei trasferimenti per causa di morte;

f) di abbonamento all'imposta generale sull'entrata.

L'imposta è corrisposta in modo virtuale, all'atto della liquidazione del tributo cui si riferisce la denuncia, ed è dovuta per il solo esemplare destinato a rimanere presso l'Ufficio del registro.

#### Art. 8.

Sulle tessere di libero ingresso agli spettacoli cinematografici, sportivi ed alle aziende termali, rilasciate gratuitamente — escluse quelle di servizio — è dovuta l'imposta fissa nella misura di lire 500 per ogni trimestre, o frazione di trimestre, di validità.

L'imposta di cui al precedente comma deve essere corrisposta dal possessore delle tessere mediante apposizione di marche annullate dagli uffici del Registro o postali.

#### Art. 9.

Sui biglietti di ingresso agli spettacoli cinematografici ed alle manifestazioni sportive, rilasciati gratuitamente, è dovuta una imposta di bollo nella misura fissa di lire 30.

L'imposta di cui al precedente comma è riscossa in modo virtuale con le stesse modalità previste per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

#### Art. 10.

L'imposta proporzionale sulla pubblicità prevista per le « proiezioni pubblicitarie cinematografiche » di cui all'articolo 8 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, è elevata al 15 per cento.

**Art. 11.**

L'imposta proporzionale sulla pubblicità prevista per le trasmissioni « pubblicitarie radiofoniche e televisive » di cui all'articolo 9 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, è elevata al 15 per cento.

**Art. 12.**

L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata dovuta sulle entrate relative agli spetta-

coli cinematografici ed alle manifestazioni sportive è stabilita nella misura del 5 per cento limitatamente ai biglietti di prezzo superiore a lire 100.

**Art. 13.**

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e negli articoli 15 e 16 della legge 21 maggio 1955, n. 463.